

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SIMONACCI, DE MEO e DE LEONARDIS

*Presentata il 23 maggio 1959*

### Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'imminente esame della legge sul nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato, da parte della Camera dei Deputati, riteniamo opportuno sollecitare la vostra viva attenzione sulla delicata situazione in cui attualmente trovasi il Poligrafico dello Stato ed invocare la vostra collaborazione per dare ad esso il miglior assetto organico e la più dinamica funzionalità.

Con la presente proposta di legge, i presentatori si augurano di trovare nella indispensabile maggioranza di deputati quel concreto appoggio che caratterizzi la loro sensibilità sociale, per contribuire non solo a risolvere, una volta per sempre, la confusa situazione del grande complesso industriale dello Stato — soffocato nel groviglio delle molteplici competenze — ma anche per dare ai dipendenti del Poligrafico dello Stato il meritato premio per la intelligente prestazione quotidiana di lavoro, assicurando ad essi una più tranquilla esistenza ed un sereno avvenire per le loro famiglie.

L'Istituto Poligrafico dello Stato, sorto nel 1928, ha avuto quale scopo sociale e compito specifico, quello della fornitura di stampati, carta comune e carta da avvalorare (francobolli, titoli, biglietti di Stato, ecc.) occorrenti a tutte le Amministrazioni dello Stato.

Tale attività, encomiabilmente svolta in ogni tempo, permise all'Istituto Poligrafico la realizzazione di gestione attive, con versamento di utili alle Casse dello Stato.

Con i decreti n. 1105 del 22 settembre 1947 e n. 1575 del 22 dicembre 1947, si venne a creare una situazione oltremodo difficile per i molteplici intralci che i decreti in parola hanno sempre causato alla funzionalità del complesso ed alle sue specifiche finalità.

Perché non ci sia ombra di dubbio su quanto testé accennato si ritiene veramente opportuno segnalare qui di seguito alcuni fra i tanti fattori negativi:

a) l'annullamento della originaria autonomia del Consiglio di amministrazione;

b) l'inadeguato volume delle commesse di lavori, per forniture di carta e stampati, in rapporto alla potenzialità degli impianti ed alle possibilità di rendimento delle maestranze;

c) la divisione in due distinte officine (valori e comuni) nell'ambito della stessa Azienda;

d) la pericolosa e concorrente istituzione di due distinti Consigli di amministrazione.

Va infine tenuto nella dovuta considerazione la grave, continua e preoccupante pressione della grande industria privata, che ha sempre perseguito l'intento di eliminare dal campo della produzione grafica e cartaria l'azione calmieratrice e moralizzatrice esercitata dall'Istituto Poligrafico dello Stato; pressione del tutto ingiustificata, perchè la produzione del Poligrafico incide sul totale nazionale di appena lo 0,75 per cento per il settore cartario e del 3 per cento per quello grafico.

Per questi motivi a suo tempo la Camera dei Deputati non ratificò gli anzidetti de-

creti e successivamente approvò un testo di legge, più chiaro ed organico, che avrebbe consentito una certa ripresa dell'Istituto Poligrafico ed un miglior sviluppo delle sue possibilità produttive. Purtroppo tale testo non potè ottenere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, perchè nel frattempo intervenne lo scioglimento del Senato.

Urgeva quindi la ripresa in esame di un ordinamento giuridico dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed a tale scopo i presentatori hanno inteso proporre il testo che segue, il quale, tenendo conto degli inconvenienti dei decreti non ratificati si propone di raggiungere i seguenti risultati:

- 1°) maggiore autonomia ed efficienza del Consiglio di amministrazione;
- 2°) unità funzionale di tutto il complesso aziendale;
- 3°) unicità di bilancio delle varie branche produttive;

4°) possibilità di collocamento presso Enti e privati delle produzioni non assorbibili dallo Stato;

5°) mantenimento delle condizioni di miglior favore al personale;

6°) aumento del capitale di dotazione per adeguarlo alla mole ed alla complessità dell'Azienda nonchè alle capacità di produzione;

7°) istituzione di un Fondo di previdenza integrativo per consentire un sollecito svecchiamento e l'immissione di giovani leve nel processo produttivo.

In tal modo si è certi che il Poligrafico dello Stato potrà avviarsi per la strada di un miglior avvenire. D'altronde in questi ultimi tempi si sono riscontrati i sintomi di una buona ripresa e di ciò, oggettivamente, bisogna dar merito a chi spetta. Si tratta ora di dotare il Poligrafico dello Stato di uno strumento idoneo che gli consenta di svolgere la funzione per cui è sorto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947 n. 1575, non sono ratificati.

### ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che ne controlla la gestione ed è tenuto a presentare al Ministro del tesoro, per l'approvazione, il bilancio annuale.

### ART. 3.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario che, nell'interesse dello Stato, provvede alle seguenti produzioni:

- 1°) fabbricazione della cellulosa e della carta necessaria per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per le eventuali forniture di cui al numero 1°) del successivo articolo 4:

2°) fornitura di stampati, pubblicazioni di ogni genere e prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; eventuali forniture di cui ai numeri 2°) e 3°) del successivo articolo 4;

3°) stampa, amministrazione, spedizione e vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica (salva la competenza del Ministero della giustizia, per la direzione e la redazione della *Gazzetta Ufficiale*); distribuzione degli atti di Governo; gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita; esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico ed in genere culturale, promosse dal Provveditorato generale dello Stato ed autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799; eventuale stampa di quanto è stabilito al n. 3°) del successivo articolo 4;

4°) fabbricazione dei titoli rappresentativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte valori o rappresentative di valori e di quelle affini e similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; eventuali forniture di cui al n. 4°) del successivo articolo 4.

#### ART. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1°) a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati;

2°) a lavorazioni grafico-cartotecniche per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati;

3°) alla stampa, per conto di Enti e privati, di pubblicazioni aventi carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;

4°) alla fabbricazione di carte valori per conto di Enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai nn. 3°) e 4°) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro.

#### ART. 5.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti grafici a cartari esterni l'esecuzione delle forniture di cui ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 3.

ART. 6.

Le Amministrazioni statali presenteranno annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente di volta in volta quelli di carattere straordinario per le forniture di cui all'articolo 3.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne, in genere, dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attinenti alle forniture statali.

ART. 7.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, è effettuato entro i limiti di 9 decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tale pagamento è disposto con decreto del Ministro del tesoro, ed è eseguito in quattro rate trimestrali eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è documentato alla fine di ogni esercizio con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, potrà, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute. Tale pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle predette forniture, previa deduzione delle rate già corrisposte.

## ART. 8.

Il pagamento all'Istituto, i conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato è effettuato entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento ed è disposto con decreto del Ministro del tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni, per acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

## ART. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto, non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

## ART. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1°) il presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Comitato permanente per le carte valori;
- 5°) il Collegio dei revisori.

## ART. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

## ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che del presidente e del direttore generale dell'Istituto, di 11 consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nomi-

nati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

il presidente;

il direttore generale del Tesoro;

un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

un funzionario del Provveditorato generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione;

due membri esperti in materia tecniche (grafiche e cartarie), designati dal Ministro del Tesoro tra persone che non gestiscano in proprio né siano direttamente interessate in un'azienda grafica o cartaria;

un membro esperto in materia sindacale e tecnica della produttività scelto dal Ministro del tesoro tra i nominativi designati da ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori a carattere nazionale;

il direttore generale dell'Istituto;

tre membri in rappresentanza dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, dei quali uno per gli stabilimenti cartari e due per gli stabilimenti grafici, scelti dal Ministro del tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nella terna di una organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri del medesimo è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

#### ART. 13.

In seno al Consiglio di amministrazione sono costituite:

a) un Comitato esecutivo;

b) un Comitato permanente per le carte-valori.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal consigliere rappresentante il provveditorato generale dello Stato, dal direttore generale dell'Istituto e da due consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto fra i tre rappresentanti del personale.

Quando siano in discussione questioni che attengono direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo,

alle deliberazioni del Comitato esecutivo i consiglieri che, facenti parte del personale dell'Istituto, non siano membri del Comitato medesimo, nonché l'esperto in materia sindacale.

Il Comitato permanente per le carte-valori è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da tre consiglieri rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro, dal direttore generale dell'Istituto e dal rappresentante del personale che fa parte del Comitato esecutivo.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il Comitato permanente per le carte-valori ha il compito di provvedere, per le specifiche attività dell'Officina carte-valori, alla determinazione degli indirizzi e dei programmi produttivi, nonché agli approvvigionamenti dei macchinari e delle materie prime occorrenti.

Il presidente dell'Istituto riferisce periodicamente al Ministro del tesoro sulla situazione dell'Istituto.

#### ART. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi sono:

un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a quello di consigliere, che funziona da presidente;

due funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Provveditorato generale dello Stato.

I membri supplenti sono:

due funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, dei quali uno designato dalla Ragioneria generale dello Stato e uno dal Provveditorato generale dello Stato.

#### ART. 15.

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il vice direttore generale e i direttori dell'Istituto sono nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto; l'atto di nomina è sottoposto alla ratifica del Ministro del tesoro.

ART. 16.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato permanente per le carte-valori.

ART. 17.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture alle Amministrazioni dello Stato è effettuata da una Commissione costituita con decreto del Ministero del tesoro e composta:

1°) dal provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2°) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

3°) da un dipendente dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal provveditore generale.

ART. 19.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, possono essere ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, in base alle norme vigenti, le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 20.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici dell'Amministrazione finanziaria per



accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni.

Le controversie in materia di rapporti di lavoro tra l'Istituto e il personale dipendente sono di competenza del Consiglio di Stato.

#### ART. 21.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto, a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, s'intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno parte, altresì, le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I fabbricati ed i terreni di Piazza Verdi e di Via Gino Capponi in Roma, conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Gli interessi e i canoni dovuti allo Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono soppressi. I crediti vantati dallo Stato in applicazione delle predette disposizioni sono abbuonati.

L'Istituto Poligrafico ha facoltà di contrarre un mutuo di 5 miliardi con la Cassa depositi e prestiti od un prestito obbligazionario ventennale al 6 per cento per il medesimo importo.

Sia il mutuo che il prestito obbligazionario sono, con la presente legge, garantiti dallo Stato.

#### ART. 22.

Il controllo della gestione delle tipografie esistenti presso taluni Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione il consegnatario cassiere delle rispettive Amministrazioni sottopone il rendiconto della gestione per ogni esercizio finanziario.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

ART. 23.

Per l'espletamento del servizio di controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6 da svolgersi presso gli stabilimenti di produzione di carte-valori, il Governo è delegato ad emanare, previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto deputati e otto senatori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, nei limiti dell'attuale onere di bilancio di 300 milioni per il rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato della spesa relativa al trattamento economico del personale addetto al suindicato controllo, disciplinando:

1°) l'istituzione di un ruolo del personale della carriera di concetto e di un ruolo del personale della carriera esecutiva;

2°) le norme transitorie per il passaggio nei due suddetti ruoli del personale delle varie Amministrazioni dello Stato:

3°) l'istituzione di due ruoli aggiunti per il personale della carriera di concetto ed esecutiva secondo le norme contenute nell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con i necessari adattamenti;

4°) l'inquadramento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, addetto al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6, nei ruoli aggiunti di cui al n. 3°) del presente articolo, su domanda degli interessati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro. L'apprezzamento dei vari requisiti sarà complessivo, valutando il titolo di studio e l'anzianità in relazione alla prevalente importanza della funzione esercitata;

5°) l'attribuzione al personale di cui al n. 4°) del presente articolo di un assegno personale pari alla eventuale differenza tra l'importo degli assegni fissi in godimento e quello del trattamento economico riconosciuto per effetto dell'inquadramento nel ruolo aggiunto. Tale assegno potrà essere riasorbito soltanto in conseguenza di aumenti di carattere generale;

6°) la regolamentazione di quanto altro occorra circa l'inquadramento del personale di cui al n. 4°) del presente articolo, in particolare per ciò che attiene:

a) al riconoscimento dei servizi ai fini dell'attribuzione della qualifica nel ruolo aggiunto;

b) al riscatto del servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza;

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) alla riserva in favore del personale del ruolo aggiunto di non meno di due terzi dei posti previsti in organico per la qualifica cui si accede mediante esame della carriera di concetto;

2°) le norme di carattere permanente per il reclutamento del personale nei due ruoli ordinari di cui al numero 1°) del presente articolo;

8°) il trasferimento allo Stato del fondo di licenziamento esistente presso l'Istituto Poligrafico dello Stato per la parte relativa al personale che sarà inquadrato ai ruoli aggiunti di cui al n. 3°) del presente articolo.

## ART. 24.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello previsto dai contratti collettivi delle categorie grafiche, cartiere e cartotecniche, fatte salve le condizioni di miglior favore.

L'Istituto provvede direttamente all'assistenza sanitaria a favore dei propri dipendenti ed aventi diritto.

## ART. 25.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro il bilancio della gestione chiuso il 31 dicembre precedente, accompagnato da una relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio o dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

## ART. 26.

Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo statuto dell'Istituto e le relative norme regolamentari.

Le norme regolamentari provvederanno anche i termini e le condizioni per la costituzione di un fondo di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

ART. 27.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte a carico del capitolo n. 364 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1959-60 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

ART. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.